REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3518/86 relativo a misure specifiche di sorveglianza applicabili all'importazione di succhi d'arancia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 210/88 [4], l'importazione di taluni succhi d'arancia è subordinata, nell'ambito delle misure specifiche di sorveglianza, alla presentazione di un titolo d'importazione ;

considerando che, per agevolare i rapporti commerciali degli operatori del settore, è opportuno ammettere che la domanda di titolo d'importazione possa essere presentata ogni giorno feriale ; che, d'altronde, anche allo scopo di limitare al minimo indispensabile le comunicazioni amministrative degli Stati membri, occorre prevedere comunicazioni soltanto nei casi in cui le domande sono state presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3518/86 è modificato come segue :

1) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso l'ultimo comma.

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— i quantitativi di succo d'arancia per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione,

— il paese d'origine,

ripartiti secondo la nomenclatura combinata.

Tale comunicazione viene effettuata periodicamente, come indicato qui di seguito :

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

— ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

— ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 7.